

NOMENCLATORE ANNUALE DELLE PRESTAZIONI



Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2019
e integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 aprile 2020 e 23 giugno 2020

1. NORME GENERALI

- 1.1** Al fine di rispondere alla specifica richiesta della normativa sull'iscrizione delle Società di Mutuo Soccorso aventi esclusivamente fine assistenziali all'anagrafe dei Fondi Sanitari istituita presso il Ministero della Salute, è stato predisposto un "Nomenclatore Annuale delle Prestazioni" che ricomprende tutti i rimborsi garantiti da CREDIMA ai propri Soci e figli minorenni.
- 1.2** CREDIMA rimborsa esclusivamente le prestazioni esplicitamente indicate in ciascun punto del presente nomenclatore, alle condizioni ivi previste. Sono espressamente esclusi gli interventi di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale od ospedaliera. Per ogni singola prestazione è possibile usufruire di uno solo dei rimborsi contenuti nel presente Nomenclatore.
- 1.3** CREDIMA s'impegna a onorare le richieste di rimborso – vista la sostanziale gratuità del servizio e visti i caratteri di mutualità della stessa – finché vi sia capienza nelle proprie casse, riservandosi di onorare le richieste di chi fosse rimasto escluso qualora le disponibilità di cassa siano reintegrate, fatto salvo il rispetto delle risorse vincolate di cui all'art.5 del DM 27.10.2009.
- 1.4** CREDIMA risponde unicamente con il proprio patrimonio per tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei beneficiari. Resta esclusa ogni responsabilità personale e/o solidale dei componenti gli organi statutari, a eccezione dell'ipotesi in cui essi abbiano agito con dolo o colpa grave.
- 1.5** La documentazione di spesa per ottenere i rimborsi previsti nel presente nomenclatore deve essere fornita in copia in allegato alla richiesta di rimborso di prestazione sanitaria, il tutto in busta chiusa indirizzata a CREDIMA Società di Mutuo Soccorso, o caricata nell'area riservata del Socio, disponibili entrambi sul sito www.credima.it nelle rispettive sezioni. I Soci si impegnano a trasmettere le copie fedeli degli originali in loro possesso e CREDIMA si riserva di chiedere in ogni momento l'invio degli originali. In caso di rifiuto dell'invio dei documenti richiesti, CREDIMA potrà valutare di interrompere il rimborso.
- 1.6** CREDIMA provvederà a liquidare – entro 90 giorni dalla presentazione della necessaria documentazione – quanto di spettanza del Socio mediante accredito sull'IBAN del beneficiario comunicato a CREDIMA.
- 1.7** In caso di controversie riguardo ai diritti maturati relativamente ai servizi di rimborsi, si deferisce la risoluzione della stessa al Consiglio di Amministrazione di CREDIMA, il quale deciderà a maggioranza assoluta.
- 1.8** Il suddetto nomenclatore ha validità dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, definito come "anno sanitario", salvo eventuali modifiche che fossero apportate in corso d'anno. Scaduto il termine, CREDIMA si riserva l'eventuale prosecuzione o meno dei relativi rimborsi.
- 1.9** Per l'anno 2020 tutte le richieste di rimborso presentate attraverso l'Area Riservata della procedura Soci otterranno un bonus del 10% sull'importo del rimborso previsto, purché non ecceda il costo totale della prestazione sanitaria sostenuta e presentata a CREDIMA. Il bonus aggiuntivo riconosciuto non sarà conteggiato ai fini del calcolo dei massimali di ogni rimborso.
- 1.10** Si precisa che le condizioni specifiche e dettagliate dei rimborsi garantiti da CREDIMA sono disponibili nel sito internet www.credima.it.

2. RICOVERO OSPEDALIERO PER MALATTIA O INFORTUNIO

ART. 2.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i soli Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal centoventesimo giorno a iniziare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici i figli minori dei Soci di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 2.2 • COPERTURA

Il rimborso consiste esclusivamente in prestazioni monetarie per cui ciascun Socio di CREDIMA potrà ottenere una diaria di Euro 20,00 (venti/00), in caso di malattia, e di Euro 30,00 (trenta/00), in caso di infortunio, per giorno di degenza in una struttura ospedaliera, sia pubblica sia privata, per un massimo annuo cadauno di 8 (otto) giorni di degenza. Il massimale complessivo previsto è di 240 euro all'anno per ciascun Socio di CREDIMA.

ART. 2.3 • DEFINIZIONE DI INFORTUNIO

È considerato infortunio, l'evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche.

ART. 2.4 • FRANCHIGIE

Dal calcolo dei giorni di degenza sono esclusi - e pertanto non daranno diritto ad alcuna prestazione - il giorno di ricovero e il giorno di dimissione dalla struttura ospedaliera, prescindendo dall'ora di ricovero o di dimissione. Sono esclusi i ricoveri cosiddetti "day hospital".

ART. 2.5 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate a seguito del ricovero ospedaliero, il Socio o eventualmente i suoi eredi dovranno presentare entro 180 giorni dalla data di dimissione dalla struttura (o dalla data di morte), la lettera di dimissione, rilasciata dalla struttura ospedaliera, attestante i giorni precisi di degenza e la motivazione del ricovero, tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. PRESTAZIONI SANITARIE SOSTENUTE DA CONVENZIONATI CREDIMA

ART. 3.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i soli Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal trentesimo giorno a iniziare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici i figli minori dei Soci di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 3.2 • COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui ciascun Socio di CREDIMA potrà ottenere un rimborso per le prestazioni di visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, terapie e trattamenti ambulatoriali, cure termali e dentisti-odontoiatri effettuate da professionisti sanitari o centri medici sanitari convenzionati con CREDIMA, con i limiti e massimali indicati di seguito:

PRESTAZIONI C/O CONVENZIONATI	PERCENTUALE RIMBORSABILE	MASSIMO ANNUO
Visite mediche specialistiche (esclusi odontoiatri)	20%	100 euro
Esami e accertamenti diagnostici	20%	100 euro
Terapie e trattamenti ambulatoriali (esclusi odontoiatri)	10%	100 euro
Cure termali	10%	100 euro
Dentisti / Odontoiatri (per prestazioni fino al 30 giugno 2020)	10%	50 euro
Dentisti / Odontoiatri (per prestazioni dal 1° luglio 2020)	20%	100 euro

ART. 3.3 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare il più presto possibile, e comunque entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

4. PRESTAZIONI SANITARIE DIVERSE

ART. 4.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i soli Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal trentesimo giorno a iniziare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici i figli minori dei Soci di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 4.2 • COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui ciascun Socio di CREDIMA potrà ottenere un rimborso delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie riferite a ticket sanitari, alla visita medico-sportiva con conseguente rilascio del certificato medico per attività motoria e alla visita medica della patente di guida con i limiti e massimali indicati di seguito:

PRESTAZIONI SANITARIE	PERCENTUALE RIMBORSABILE	MASSIMO ANNUO
Ticket sanitario (contributo al SSN o SSR)	100%	40 euro
Visita medico sportiva con rilascio del certificato per attività motoria	100%	25 euro
Visita medica per il rilascio o il rinnovo della patente di guida	100%	40 euro

ART. 4.3 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

5. PRESTAZIONI SANITARIE PER FIGLI DA 0 A 18 ANNI

ART. 5.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i figli minorenni delle coppie in cui entrambi i componenti siano Soci di CREDIMA e i figli della stessa fascia d'età a carico dei genitori Soci soli, previa presentazione di apposita autocertificazione. Il rimborso sarà riconosciuto solo a partire dal trentesimo giorno a iniziare dal primo giorno del mese successivo alla data in cui entrambi i genitori siano divenuti Soci di CREDIMA e, nel caso di figli di Soci soli, del genitore con il carico familiare. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 5.2 • COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui per ciascun figlio minorenni potrà essere erogato un sussidio massimo per anno di Euro 75,00 (settantacinque/00) per le prestazioni di ticket sanitario, visite mediche specialistiche, esami e accertamenti diagnostici, terapie e trattamenti ambulatoriali, cure termali, acquisto di protesi sanitarie marchiati CE, acquisti in farmacia (farmaci, omeopatici e dispositivi medici marchiati CE), dentisti-odontoiatri e visita medico-sportiva con rilascio del certificato medico per attività motoria, con limiti, massimali e documentazione indicati di seguito:

PRESTAZIONI SANITARIE	RIMBORSABILE FINO AL		MASSIMO ANNUO COMPLESSIVO
	STRUTTURE CONVENZIONATE	STRUTTURE NON CONVENZIONATE	
Ticket sanitario	30%		75 euro
Visite mediche specialistiche	40%	10%	
Esami e accertamenti diagnostici	40%	10%	
Terapie e trattamenti ambulatoriali	40%	10%	
Cure termali	40%	10%	
Protesi sanitarie marchiate CE	40%	10%	
Acquisti in farmacia (farmaci, omeopatici e dispositivi medici marchiati CE)	40%	20%	
Dentisti - odontoiatri	20%	—	
Visita medico sportiva con rilascio del certificato per attività motoria	40%		

ART. 5.3 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. CAMPAGNE DI PREVENZIONE CREDIMA

ART. 6.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA.

Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Per singole e specifiche iniziative, possono essere beneficiari del servizio anche i figli minorenni delle coppie in cui entrambi i componenti siano Soci di CREDIMA e i figli della stessa fascia d'età a carico dei genitori Soci soli, previa presentazione di apposita autocertificazione. Il rimborso sarà riconosciuto dal primo giorno del mese successivo alla data in cui entrambi i genitori siano divenuti Soci di CREDIMA e, nel caso di figli di Soci soli, del genitore con il carico familiare.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 6.2 • COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui ciascun Socio di CREDIMA, o qualora previsto dalle singole e specifiche iniziative per ciascun figlio minorenne, potrà ottenere un rimborso variabile da 30 euro a 200 euro per prestazioni come, a mero titolo esemplificativo, una pulizia dei denti, una visita oculistica, una visita cardiologica, una visita dermatologica o un check up eseguite da uno specialista convenzionato o in una struttura medica convenzionata. Il massimale previsto è di 300 euro e le caratteristiche di ogni Campagna di Prevenzione sono valutate dal Consiglio di Amministrazione in funzione dei bisogni espressi dagli stessi Soci.

ART. 6.3 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare il più presto possibile, e comunque entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

7. PRESTAZIONI SANITARIE PER SOCI COLPITI DA COVID-19 (SARS-COV-2)

ART. 7.1 • BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i soli Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici i figli minori dei Soci di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 7.2 • COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui ciascun Socio di CREDIMA che ha contratto il Covid-19 (SARS-CoV-2) potrà ottenere un rimborso delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per le prestazioni sanitarie di qualsiasi tipologia effettuate nell'ambito del SSN o privatamente, sia in strutture convenzionate o non convenzionate con Credima, anche per gli acquisti in farmacia di farmaci, omeopatici e dispositivi medici marchiati CE e protesi sanitarie marchiati CE, a esclusione delle cure termali, nei limiti e massimali indicati di seguito:

PRESTAZIONI SANITARIE	PERCENTUALE RIMBORSABILE	MASSIMO ANNUO
Spese sanitarie Covid-19	50%	100 euro

ART. 7.3 • LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, insieme alla certificazione attestante di avere contratto il Covid-19 (SARS-CoV-2) rilasciata dalle Autorità Competenti, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

8. PRESTAZIONI SANITARIE SOSTENUTE DA NON CONVENZIONATI CREDIMA

ART. 8.1 - BENEFICIARI

Sono beneficiari del servizio i soli Soci di CREDIMA, per il semplice fatto di essere Soci della stessa, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data in cui si è divenuti Soci di CREDIMA. Si acquisisce la qualità di Socio dall'accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio di Amministrazione di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici i figli minori dei Soci di CREDIMA.

Sono esclusi dai benefici coloro che non sono in regola con il versamento del contributo associativo di cui all'articolo 12 dello Statuto di CREDIMA, fatti salvi i diritti maturati.

ART. 8.2 - COPERTURA

Quanto previsto dal servizio consiste esclusivamente in prestazioni monetarie, per cui ciascun Socio di CREDIMA potrà ottenere un rimborso per le prestazioni di dentisti-odontoiatri effettuate, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, da professionisti sanitari o centri medici sanitari non convenzionati con CREDIMA, con i limiti e massimali indicati di seguito:

PRESTAZIONI SANITARIE C/O NON CONVENZIONATI	PERCENTUALE RIMBORSABILE	MASSIMO ANNUO
Dentisti/Odontoiatri	10%	50 euro

ART. 8.3 - LIQUIDAZIONE

Per ottenere la liquidazione delle somme maturate il Socio dovrà presentare il più presto possibile, e comunque entro 180 giorni dalla data di effettuazione della spesa, la relativa documentazione di spesa tramite una delle modalità descritte nel punto 1.5 delle Norme Generali del presente Nomenclatore, fatte salvo le richieste di fine anno che devono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.



CREDIMA Società di Mutuo Soccorso
via Richinvelda 4
33095 San Giorgio della Richinvelda (Pn)
tel. 0427 968170 - cell. 334 6270420
e-mail: info@credima.it - www.credima.it